



Associazione Lavoro Over 40

Professionalità per competere in un mondo che cambia

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione e sede dell'Associazione

E' costituita, ai sensi dell'art.14 e segg. del Codice Civile l'associazione "LAVORO OVER 40 Professionalità per competere in un mondo che cambia" denominata di seguito Associazione.

La sede legale dell'Associazione viene individuata con l'atto costitutivo, è modificabile in funzione delle esigenze di crescita e può istituire sedi secondarie ed uffici di rappresentanza anche in altre località Italiane e/o comunitarie.

I contenuti e la struttura si ispirano a principi di trasparenza e partecipazione dell'intera compagine sociale tesa alla realizzazione degli scopi associativi (cfr. art. 2).

La durata dell'Associazione è illimitata e può essere sciolta secondo la procedura prevista ex art. 18 dello Statuto.

L'Associazione non ha scopi di lucro, è libera, indipendente, apartitica, asindacale, aconfessionale e si ispira ai principi contenuti dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" e successive modificazioni.

Art. 2 Scopi Associativi

L'Associazione si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

1. promuovere, sviluppare e diffondere la sensibilità sociale sulle problematiche, i disagi economici, personali, familiari e relazionali affrontati dai lavoratori in crisi occupazionale con particolare riferimento ai cosiddetti "lavoratori maturi" identificabili prevalentemente in coloro con età vicina o superiore a 40 anni, definiti d'ora in avanti "lavoratori svantaggiati in età matura", abbreviato in LSEM;
2. Intervenire con ogni mezzo possibile per la soluzione dei problemi sociali, psicologici e relazionali affrontati dai LSEM, ricercando soluzioni durevoli ed efficaci al fine di favorire il loro rientro nel mondo del lavoro, salvaguardando il più possibile la professionalità acquisita;
3. Promuovere l'incontro e le relazioni tra gli Associati stessi e, se necessario, anche tra i non Associati, per favorire e sostenere la nascita di nuove realtà, anche economiche, che siano un valido rimedio alla condizione di disagio di chi vi aderisce.

Nel perseguimento degli obiettivi sociali, l'Associazione:

4. Collabora con Associazioni, Enti ed Organizzazioni pubbliche o private che si occupano istituzionalmente dei problemi connessi al "disagio" dei LSEM e del loro reinserimento lavorativo;
5. Promuove relazioni e contatti con il mondo associativo imprenditoriale, professionale, sindacale, sociale e più in generale con Enti ed Organizzazioni di natura privata o pubblica che sviluppano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
6. individua e condivide con gli enti di cui al precedente punto 5, tutte quelle informazioni di sistema che possono rivelarsi utili per la ricollocazione dei LSEM;
7. promuove e partecipa a convegni, incontri, giornate di studio e seminar inerenti ai propri fini;
8. organizza con modalità autonome ed il contributo eventuale di adeguate risorse interne, ovvero in partecipazione con Enti specializzati, corsi di formazione professionale o di riqualificazione finalizzati alla rimozione del disagio socio-economico ed alla creazione di nuove opportunità lavorative;
9. definisce, propone e/o partecipa a progetti finanziati e/o promossi da Organizzazioni ed Enti Pubblici o privati, finalizzati al sostegno psicologico e sociale per il reinserimento dei LSEM nel mondo lavorativo;
10. sostiene i LSEM nella soluzione di problemi tecnici ed amministrativi sull'attività professionale, previdenza e diritto del lavoro ricorrendo al contributo di esperti nelle diverse materie, reperiti anche tra gli associati stessi;
11. svolge ricerche ed analisi sulle evoluzioni del mercato del lavoro per individuare i settori economici più propensi ed aperti al soddisfacimento ed alla soluzione dei problemi di svantaggio lavorativo causato dall'età;
12. organizza servizi di sostegno e di recupero delle condizioni psicofisiche dei lavoratori svantaggiati in età matura, laddove si rilevi questa esigenza;
13. può compiere, conformemente al vigente ordinamento, operazioni commerciali, industriali e di servizio, attuando ogni iniziativa utile finalizzata per il raggiungimento dello scopo associativo.

Art. 3 Rapporti esterni all'associazione

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione a terzi per lo sviluppo di iniziative conformi ai fini sociali, salvaguardando la propria completa indipendenza nei loro confronti.

Art. 4 Soci

L'Associazione è aperta a quanti (persone fisiche, giuridiche o di fatto) siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano gli scopi, lo spirito e gli ideali.

Lo status di socio è riconosciuto a coloro che dichiarano di essere stati, di essere o essere prossimi alla condizione, di LSEM.

La domanda di adesione all'Associazione deve essere sottoposta al Consiglio Direttivo Nazionale che ne ratifica l'ammissione. L'eventuale diniego è inappellabile;

La condizione di socio comporta:

- a) i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e statutari. In caso di comportamento lesivo dell'interesse dell'Associazione, il Socio sarà espulso. In caso di comportamento difforme ne sarà valutato il grado che potrà comportare anche la espulsione. In entrambi i casi sarà emessa una delibera motivata del Consiglio Direttivo, contro la quale è possibile ricorrere al Collegio dei Proibiviri entro 30 giorni;
- b) il Socio che receda dall'Associazione per qualsiasi motivo, non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale, ed è tenuto ugualmente a soddisfare tutte le pendenze eventualmente esistenti nei confronti dell'Associazione;
- c) il socio che intenda recedere dall'Associazione senza aspettare la naturale decadenza del proprio status di socio, deve darne comunicazione scritta;
- d) è esclusa qualsiasi forma di iscrizione temporanea;
- e) solo i Soci in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso, hanno diritto di voto;
- f) ogni Socio può esprimere un solo voto, indipendentemente dal suo apporto economico. Non è ammesso il voto per corrispondenza;
- g) la quota associativa è definita ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.).



Associazione Lavoro Over 40

Professionalità per competere in un mondo che cambia

STATUTO

Si definiscono Soci Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e risultano in regola con il versamento della quota associativa.

Si definiscono Soci Benemeriti coloro che abbiano ricevuto una menzione speciale dal C.D.N.

Si definiscono Sostenitori tutte le persone fisiche e giuridiche (Enti, Associazioni ecc.) che, condividendone gli ideali, conferiscono all'Associazione contributi economici, periodici o "una tantum". I Sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono intraprese, di volta in volta, dall'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 5 Organi dell'associazione e trasparenza

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea Nazionale dei Soci
- il Presidente Nazionale
- il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.)
- Il Coordinamento Nazionale (C.N.)

Il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Proibiviri, previsti nei successivi articoli 11 e 12 potranno essere istituiti invece, ricorrendone le condizioni di legge o valutazioni di opportunità e legate all'attività istituzionale dell'Associazione, con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Tutte le cariche ricoperte dai Soci sono assunte a titolo gratuito, salvo il riconoscimento di spese documentate sostenute per svolgere attività in nome e per conto dell'Associazione preventivamente autorizzate dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'assunzione di cariche associative sia elettive che per specifico incarico di cui ai successivi articoli, costituiscono l'organigramma della associazione che sarà pubblicato ufficialmente sulla documentazione promozionale appositamente approntata. La non accettazione del criterio di pubblicità, rende incompatibile l'eleggibilità e la nomina alle suddette cariche.

Art. 6 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno entro il primo quadri mestre per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione della riunione,

nonché l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

L'Assemblea può anche essere convocata tramite lettera o telegramma o telefax o posta elettronica da inviare a ciascun socio almeno 10 giorni prima della data stabilita per la riunione.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando vi sia presente almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto (50%+1). In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero di soci presenti o deleganti.

L'Assemblea straordinaria od ordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno oppure quando lo richieda almeno un quarto (25%+1) dei soci, aventi diritto di voto. Per la validità dell'Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, saranno utilizzati i criteri delle Assemblea Ordinaria. In caso di modifica dello statuto (ex art.18) o dello scioglimento dell'Associazione (ex art.19) i criteri di validità richiedono la presenza di almeno la maggioranza (50%+1) dei soci o deleganti aventi diritto di voto e la votazione a maggioranza qualificata (2/3+1) dei presenti o deleganti.

Hanno diritto di intervento e di voto tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri tre soci in regola.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- la nomina dei membri del C.D.N.;
- la nomina dei membri del Collegio dei Revisori;
- la nomina dei membri del Collegio dei Proibiviri;
- approvare le linee strategiche dell'Associazione, coerenti con i principi e norme definite dal presente statuto;
- discutere e deliberare relativamente ad ogni argomento ad essa demandato per statuto ovvero all'ordine del giorno;
- stabilire, su proposta del C.D.N., il contributo annuale dovuto dagli Associati e l'eventuale richiesta di contributi supplementari da richiedere ad associati e non associati;
- deliberare entro il primo quadri mestre di ogni anno, sull'eventuale bilancio preventivo nonché su quello consuntivo di ogni

esercizio che si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno;

- deliberare su altre proposte avanzate dal C.D.N.;

Le delibere dell'assemblea vengono documentate da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vice-Presidente, o in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano in carica del C.D.N.

Art. 7 Il Presidente Nazionale

Il Presidente dell'Associazione è eletto a maggioranza dal C.D.N. nell'ambito dello stesso. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Alla elezione partecipa il Coordinamento Nazionale (C.N. cfr. art. 9).

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede di diritto l'Assemblea Nazionale dei Soci, è il garante delle risoluzioni approvate dall'Assemblea dei Soci e gli compete:

- l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea del C.D.N. e del C.N.;
- la convocazione e la presidenza delle riunioni del C.D.N. e del C.N.;
- curare l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e dei principi ispiratori ex art.2 che hanno dato vita all'Associazione, vigilando sul rispetto di tali norme;
- assumere in via d'urgenza le decisioni spettanti al C.D.N. sottponendole successivamente a ratifica alla sua prima convocazione;
- delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale;
- nominare avvocati e procuratori nelle litigi riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio;
- redigere eventuali proposte di progetti;
- proporre al C.D.N. i regolamenti per il funzionamento e miglioramento dell'Associazione nel rispetto dei principi costitutivi indicati all'art.2;
- ricevere e vagliare le domande di adesione di nuovi soci presentandoli al C.D.N. per l'ammissione;

Dati i fini dell'Associazione non è prevista alcuna forma di emolumento per la carica di Presidente. È riconosciuto il rimborso delle spese



Associazione Lavoro Over 40

Professionalità per competere in un mondo che cambia

STATUTO

documentate, sostenute per attività inerenti le finalità dell'Associazione, secondo quanto stabilito dai regolamenti..

In caso di assenza o prolungato impedimento del Presidente, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'Associazione – dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo dal membro più anziano in carica del C.D.N.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.)

Il C.D.N. è nominato dall'Assemblea ed è composto da 6 (sei) membri scelti tra i Soci ordinari con almeno un anno di iscrizione. Il C.D.N. dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il C.D.N. è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero qualora almeno la metà dei suoi membri lo richiedano.

Le riunioni del C.D.N. sono valide quando siano presenti almeno la maggioranza (metà più uno) dei suoi membri. Le decisioni sono adottate quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente Nazionale dell'Associazione.

Il C.D.N. provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari ed è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

In particolare il C.D.N.:

- a) definisce le linee strategiche ed operative dell'Associazione coerentemente con gli obiettivi statutari e nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci;
- b) decide sull'ammissione dei Soci (ex art. 4) e stabilisce la quota associativa annua da sottoporre all'Assemblea Nazionale e le eventuali altre modalità di reperimento fondi;
- c) assume d'urgenza le decisioni spettanti all'Assemblea Ordinaria, escluse le competenze dell'Assemblea Straordinaria, sottponendole successivamente a ratifica alla prima convocazione dell'Assemblea stessa;
- d) nella sua prima riunione nomina tra i suoi membri un Vice-Presidente, cui spetta il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento;

- e) delibera la stipulazione dei contratti con terzi, indicando di volta in volta il soggetto delegato;
- f) può delegare parte dei propri poteri ad alcuni suoi membri, solo per specificati incarichi;
- g) provvede alla nomina dei coordinatori territoriali qualora venissero a mancare le condizioni per la elezione diretta (ex art. 12).

Tutti i membri del C.D.N. rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito.

Art. 9 Il Coordinamento Nazionale (C.N.)

Il Coordinamento Nazionale (C.N.) è l'organo rappresentativo delle Strutture Territoriali e diventerà attivo quando almeno cinque regioni avranno eletto il loro Coordinatore regionale (ex art. 13). Il C.N. è un organo deliberativo solo sulle materie di competenza. Negli altri casi è un organo consultivo.

Fanno parte del Coordinamento Nazionale i Membri del C.D.N. ed i Coordinatori Responsabili delle Strutture Territoriali eletti a livello regionale.

Il C.N. viene convocato dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno. Ad esso compete:

- a) la elezione del Presidente nazionale;
- b) l'approvazione delle linee strategiche nazionali da sottoporre all'assemblea ordinaria;
- c) l'eventuale coinvolgimento nel caso di modifica di statuto da sottoporre alla Assemblea Straordinaria come previsto nel successivo art. 17.

La convocazione del C.N. è valida con la presenza di almeno la maggioranza qualificata dei componenti (2/3+1). Le decisioni sui suddetti temi vengono prese a maggioranza (50%+1) dei presenti. Un coordinatore regionale non può delegare un altro componente del C.N. In caso di impossibilità motivata il coordinatore potrà delegare un socio del suo territorio.

Art. 10 Il Tesoriere

Qualora ricorrono valutazioni di opportunità legate all'attività istituzionale dell'Associazione il C.D.N. potrà nominare il Tesoriere dell'Associazione scegliendolo tra i soci membri.

Il Tesoriere dura in carica un triennio e può essere rieletto al massimo due

volte. In caso di dimissioni o perdurante assenza il C.D.N. procede alla nomina di un altro Tesoriere.

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione conformemente alle deliberazioni del C.D.N. e predisponde i rendiconti economici e finanziari annuali ed i preventivi di spesa.

Art. 11 Il Collegio dei Revisori

Qualora ricorrono le condizioni di legge o valutazioni di opportunità legate all'attività istituzionale dell'Associazione potrà essere istituito il Collegio dei Revisori. Questi è costituito da tre membri esterni alla Associazione nominati dall'Assemblea dei Soci con voto a maggioranza; dura in carica tre anni e può essere rieletto. La funzione di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa sia elettiva sia di nomina.

Non è prevista alcuna forma di emolumento, salvo il rimborso delle spese documentate ed autorizzate e sostenute per attività inerenti ai fini associativi.

Il Collegio dei Revisori in prima riunione nomina al suo interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redige una relazione sul bilancio annuale, verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Il Presidente dei Revisori, od, in caso di sua assenza o impedimento, altro componente del Collegio, può intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del C.D.N., esprimendo il suo parere tecnico sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Collegio dei Revisori riferisce al Presidente dell'Associazione, al C.D.N. ed alla Assemblea dei Soci

Art. 12 Il Collegio dei Probiviri

Qualora ricorrono le condizioni di legge o valutazioni di opportunità legate all'attività dell'Associazione l'Assemblea potrà istituire il Collegio dei Probiviri che dura in carica tre anni e scade con la decadenza degli organi nazionali. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti che, al loro interno, eleggono il Presidente in occasione della prima riunione.

La funzione di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa sia elettiva sia di nomina.



Associazione Lavoro Over 40

Professionalità per competere in un mondo che cambia

STATUTO

Le eventuali controversie tra gli Associati, relative al rapporto associativo, ovvero tra essi e l'Associazione ed i suoi organi, saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex-equo et bono senza formalità di procedura.

E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

L'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 13 Le Strutture Territoriali

L'Associazione può costituire, con delibera del C.D.N., proprie Strutture Territoriali su base regionale, provinciale e/o comunale.

Ogni Struttura Territoriale opera localmente in piena autonomia perseguitando i fini dell'Associazione nel rispetto dei principi e delle norme dello Statuto.

Ogni Struttura Territoriale è gestita da un Coordinatore Responsabile che dovrà interagire con il C.D.N. Nazionale e il Presidente Nazionale per sviluppare le linee strategiche dell'Associazione nel territorio di competenza.

Nella fase di costituzione della unità territoriale il Coordinatore Responsabile provvisorio è nominato dal C.D.N. Quando la unità territoriale raggiungerà la consistenza di trenta soci il Coordinatore Responsabile sarà eletto dai soci del territorio di competenza attraverso una assemblea appositamente convocata dal C.D.N.

Il Coordinatore Territoriale rimane in carica al massimo tre anni è rieleggibile. Egli si può avvalere di un Consiglio Direttivo territoriale di sua fiducia.

Il Coordinatore Responsabile di ogni Struttura Territoriale Regionale è di diritto delegato quale componente del Coordinamento Nazionale dell'Associazione (ex art. 9).

E' data facoltà ad ogni Struttura Territoriale Regionale, previa formale deliberazione approvata in sede assembleare a maggioranza assoluta dei propri iscritti, di richiedere l'accordo, la registrazione, l'iscrizione o l'inserimento in appositi albi, registri o elenchi previsti dalle leggi vigenti e tenuti dalla Pubblica Amministrazione locale; in tal caso l'accordo, la registrazione, l'iscrizione o l'inserimento saranno di esclusiva competenza e titolarità del Coordinatore Responsabile eletto in qualità di legale rappresentante della Struttura Territoriale Regionale richiedente.

LE STRUTTURE DI SUPPORTO

Art. 14 Le Commissioni di Lavoro

Il C.D.N. può istituire Commissioni di Lavoro con compiti di sostegno all'attività dell'Associazione;

Le Commissioni di Lavoro divengono operative previa copertura delle spese necessarie al raggiungimento dei fini assegnati.

Possono fare parte di una Commissione di Lavoro, in qualità di esperti sia soci che persone esterne all'Associazione.

Il C.D.N.:

- nomina il Presidente ed i Membri di ogni Commissione;
- definisce gli obiettivi della Commissione;
- stabilisce la durata dei lavori della Commissione;
- in qualsiasi momento può revocare le dette nomine o sciogliere la Commissione;
- convoca la Commissione e/o il suo Presidente per verificare gli stati di avanzamento dei lavori o per ricevere la relazione finale del lavoro svolto.

L'ESERCIZIO ECONOMICO E SOCIALE

Art. 15 Il patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote annuali associative;
- eventuali contributi;
- sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e/o associati ed ogni altro contributo od elargizione che ad essa pervenga da parte di soggetti pubblici o privati;
- corrispettivi per prestazioni di ricerca, consulenza, assistenza, seminari, corsi di formazione, editoria ed ogni altra attività di servizio a soci o terzi.

Ogni anno sarà effettuato un inventario del patrimonio sociale esistente da trascrivere in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.

Art. 16 Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

L'eventuale bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere predisposti dal C.D.N. ed essere approvati dall'Assemblea ordinaria.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese sostenute per capitoli e voci analitiche.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 Modifiche allo statuto

Spetta all'Assemblea Straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto. Viene richiesta la presenza di almeno la maggioranza (50%+1) dei soci o deleganti, aventi diritto di voto e le proposte devono essere votate dalla maggioranza qualificata (2/3+1).

Art. 18 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria. Lo scioglimento può anche avvenire per inattività dell'Assemblea protratta per oltre tre anni.

L'Associazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice Civile.

La delibera di scioglimento richiede la presenza di almeno la maggioranza (50%+1) dei soci o deleganti, aventi diritto di voto e le proposte devono essere votate dalla maggioranza qualificata (2/3+1)..

Il patrimonio residuo dell'Associazione al netto delle spese di liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rimanda alle norme in materia contenute nel Codice Civile e alle leggi vigenti, con particolare riferimento alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e successive modificazioni.

Milano 29 Giugno 2006